



Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Lombardia e Liguria

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI REGIONE LOMBARDIA E LIGURIA (2024–2026)

Sommario

Premessa	3
Art. 1 - Normativa applicabile e caratteristiche del Piano	3
Art. 2 - Compiti del RPCT	4
Sezione 1 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	5
Art. 3 - Contesto interno ed esterno	5
Art. 4 - La procedura di redazione ed approvazione del PTPCT. Arco temporale di riferimento	5
Art. 5 - Soggetti interni all'Ordine coinvolti nel PTPCT	6
Art. 6 - Il concetto di "corruzione" rilevante per il PTPCT	6
Art. 7 - Individuazione delle aree di rischio, dei relativi processi/procedimenti a rischio, dei connessi possibili eventi rischiosi e delle pertinenti misure.....	8
Art. 8 - Segnalazione illeciti (<i>Whistleblowing</i>)	12
Sezione 2 - Trasparenza	14
Art. 9 - La sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine	14
Art. 10 - I compiti dell'Ordine in materia di trasparenza	15
Art. 11 - Modalità di pubblicazione	16

Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel prosieguo - per brevità - individuato come "PTPCT" oppure come "Piano") è stato redatto dall'Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Lombardia e Liguria (di seguito individuato semplicemente come l'"Ordine"), in persona del proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel prosieguo - per brevità - individuato come "RPCT"), sulla scorta delle previsioni della vigente normativa in materia (si veda il successivo art. 1), nonché del vigente Piano Nazionale Anticorruzione e delle linee guida emesse da ANAC in materia.

Il Piano, recependo le modifiche introdotte all'art. 10 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, incorpora due distinte Sezioni: la prima, contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, mentre la seconda dà conto dei contenuti del precedente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ora confluito nella sezione in menzione del PTPCT.

E' opportuno segnalare che, stante l'introduzione con il D.L. n. 80/2021 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) l'Ordine ha intrapreso, nella persona del RPCT di concerto con il consulente incaricato in materia di anticorruzione, una valutazione in merito all'obbligatorietà dell'adozione di tale documento integrato. A seguito della diffusione del contenuto della nota emessa da ANAC a fronte di un quesito analogo sottopostole dall'Ordine degli Avvocati di Novara, parrebbe possibile affermare che l'Ordine possa continuare ad adottare annualmente, entro la scadenza prevista, il PTPCT. A favore di tale conclusione depone anche la nota diffusa dal Consiglio Nazionale Forense in data 23.11.2022 (che, seppur non rappresentando il vertice gerarchico dell'Ordine, sicuramente è fonte autorevole) nonché, stando ad un'interpretazione letterale, il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale si può leggere (a p. 26) che gli ordini sarebbero tenuti ad adottare il PIAO se "*se tenuti ad adottare per legge oltre alla sottosezione anticorruzione e trasparenza anche tutte le altre sottosezioni di cui al DM 30 giugno 2022, n. 132" Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*". In tal senso, però, si rimanda ogni più opportuno approfondimento al momento in cui dovessero venire emanati eventuali ulteriori successivi chiarimenti.

Tale conclusione parrebbe confermata altresì dall'art. 12-ter del D.L. n.75/2023.

Art. 1 - Normativa applicabile e caratteristiche del Piano

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- 1.1. L. n. 190/2012 rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- 1.2. D.Lgs. n. 33/2013, rubricato "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- 1.3. D.Lgs. n. 39/2013, rubricato "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- 1.4. D.P.R. n. 137/2012, rubricato "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*";
- 1.5. L. n. 179/2017, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- 1.6. D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- 1.7. D.Lgs. n. 150/2009, rubricata "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- 1.8. L. n. 59/1994, rubricata "*Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*";
- 1.9. D.P.R. n. 283/1999, rubricato "*Regolamento recante norme di esecuzione della L. 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare*".

2. Il PTPCT è stato redatto sulla scorta delle previsioni veicolate dai Piani Nazionali Anticorruzione che si sono susseguiti dal 2013 ad oggi, nonché - in particolare - degli approfondimenti in materia di Ordini e Collegi professionali di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 nonché alla Delibera ANAC 777/2021 del 24.11.2021.
3. Il Piano, inoltre, è stato redatto dall'Ordine tenendo conto delle proprie peculiarità, sotto il profilo strutturale/organizzativo, della natura dell'Ordine e delle attività istituzionali ad esso demandate dalla vigente normativa e, di conseguenza, svolte.
4. L'obiettivo del PTPCT è quello di contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione dei vari uffici al rischio, sia di corruzione che di cattiva amministrazione, in base a quanto indicato nell' art. 1 co. 5 della L. n. 190/2012. Più nel dettaglio, il PTPCT è volto a:
 - 4.1. prevenire i fenomeni corruttivi e l'illegalità per mezzo di una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai rischi di corruzione e malagestione;
 - 4.2. individuare le aree nelle quali i rischi risultano più elevati, considerando le prescrizioni della L. n. 190/2016 in materia di procedimenti ad alto rischio corruttivo (art. 1 co. 16) e le aree di attività tipiche dell'Ordine;
 - 4.3. individuare le misure volte a prevenire i rischi;
 - 4.4. garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in tema di trasparenza e, di conseguenza, il tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 - 4.5. garantire la corretta e puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 - 4.6. garantire la correttezza dei rapporti che l'Ordine intrattiene con i vari soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle sue attività istituzionali.
5. Come noto, l'ANAC con la Delibera n. 145/2014 del 21.10.2014 ha inteso ricomprendere gli Ordini e i Collegi professionali nell'ambito di applicazione della L. n. 190/2012, con connesso inizio dell'attività di controllo ad opera dell'Autorità a far data dal 01.01.2015. In tale ottica, l'Ordine si è attivato provvedendo ad avviare il processo anticorruzione, individuando al contempo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito indicato, semplicemente, come il "RPCT") da ultimo nella dott.ssa Daniela Rosa Capogna, in quanto l'Ordine stesso - non avendo dipendenti in organico - ha dovuto ricorrere all'affidamento dell'incarico ad un membro del proprio Consiglio privo di deleghe gestionali, ai sensi di quanto indicato a p. 50 del PNA 2016.

Art. 2 - Compiti del RPCT

1. Il RPCT ha i seguenti compiti, in conformità con la vigente normativa:
 - 1.1. predispone il PTPCT, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio dell'Ordine;
 - 1.2. annualmente, entro il 31 gennaio, conferma il contenuto del Piano oppure vi apporta le necessarie modifiche/integrazioni;
 - 1.3. redige la relazione annuale in merito ai risultati dell'attività di vilanza svolta in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - 1.4. informa il Consiglio dell'Ordine in tutti i casi in cui si sia verificata la violazione delle norme vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché delle prescrizioni del Piano, affinché vengano apportate al Piano stesso le modifiche necessarie ad impedire ulteriori violazioni o, quantomeno a ridurre il rischio del loro verificarsi.
 - 1.5. verifica l'evoluzione della normativa e delle linee guida in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - 1.6. provvede agli obblighi di pubblicazione e comunicazione ad ANAC previsti dalla vigente normativa in materia di anticorruzione;
 - 1.7. verifica che l'Ordine adempia tempestivamente agli obblighi di pubblicazione sanciti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;
 - 1.8. con riferimento al compito di cui al punto precedente, si adopera - consultando il Responsabile Protezione Dati Personali nominato dall'Ordine - affinché l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sanciti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa avvenga sempre nel rispetto dei principi sanciti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679,

- D.Lgs. n. 196/2003, linee guida dell'ANAC e del Garante per la protezione dei dati personali, ecc.);
- 1.9. provvede alla definizione del fabbisogno formativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti in tema di anticorruzione e di trasparenza;
 - 1.10. vigila sull'effettiva erogazione della formazione ai soggetti di cui al punto precedente;
 - 1.11. vigila sul rispetto della vigente normativa in tema di inconfiribilità e incompatibilità;
 - 1.12. gestisce le segnalazioni di atti illeciti e di malagestione ai sensi del successivo art. 8.

Sezione 1 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Art. 3 - Contesto interno ed esterno

1. L'Ordine ha sede a Milano e, ai sensi della L. n. 59/1994 e del D.P.R. n. 283/1999, rappresenta i Tecnologi Alimentari che operano nelle Regioni della Lombardia e della Liguria, in quanto ivi hanno la residenza oppure il domicilio professionale.
2. Le attribuzioni istituzionali dell'Ordine sono le seguenti:
 - 2.1. cura l'osservanza delle norme che disciplinano la Professione;
 - 2.2. vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
 - 2.3. cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'Albo medesimo;
 - 2.4. dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14 co. 1 della L. n. 59/1994;
 - 2.5. adotta i provvedimenti disciplinari (compito ora del competente Consiglio Distrettuale di Disciplina ai sensi del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 e del D.P.R. n. 137/2012);
 - 2.6. provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
 - 2.7. provvede alla amministrazione dei beni dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - 2.8. designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;
 - 2.9. designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
 - 2.10. stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, ed entro la misura massima stabilita dal consiglio dell'Ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
 - 2.11. sospende dall'Albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'Iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio dell'Ordine nazionale;
 - 2.12. cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli Iscritti.
3. L'Ordine ha un Consiglio formato da sette membri, tra i quali il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Sul sito web dell'Ordine (raggiungibile all'indirizzo www.otall.it) sono indicati i nominativi dei membri del Consiglio con l'assegnazione delle relative cariche.
4. L'Ordine, per attività istituzionali, nonché di promozione e di tutela della professione, può intrattenere relazioni esterne con Enti Pubblici quali Enti locali, Aziende Sanitarie, Camere di Commercio, Università, Tribunali, Procure, Ministeri, ecc..
5. Ad oggi, non si sono verificati avvenimenti riconducibili a particolari criticità, né sussumibili in fattispecie di reato oppure eventi corruttivi, sia a carico dei membri del Consiglio che dei dipendenti (peraltro allo stato l'Ordine non ha dipendenti, in quanto si avvale dei servizi di segreteria resi da un'azienda esterna).
6. Per lo svolgimento di alcune attività, le quali richiedono conoscenze specialistiche che esulano dalle competenze professionali dei membri del Consiglio, l'Ordine si avvale di consulenti esterni.
7. L'Ordine fa parte di un'articolazione che prevede, a livello nazionale l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, mentre a livello territoriale i vari Ordini Regionali.

Art. 4 - La procedura di redazione ed approvazione del PTPCT. Arco temporale di riferimento

1. L'elaborazione del PTPCT ad opera del RPCT segue le fasi di seguito elencate:

- 1.1. individuazione del contesto di riferimento: in questa fase occorre concentrarsi sulle peculiarità dell'Ordine sotto il profilo strutturale/organizzativo, nonché sulla natura dell'Ordine e sulle attività istituzionali ad esso demandate dalla vigente normativa, anche alla luce di quanto sancito dai vari Piani Nazionali Anticorruzione e - in particolare - degli approfondimenti in materia di Ordini e Collegi professionali di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 nonché delle semplificazioni di cui alla Delibera ANAC 777/2021 del 24.11.2021;
 - 1.2. analisi dei rischi: in questa fase, basandosi sulle risultanze della fase precedente, vengono individuati ed analizzati i rischi (in primis corruttivo e di malagestione) connessi alle attività svolte dall'Ordine;
 - 1.3. individuazione delle misure di prevenzione dei rischi: in questa fase vengono definite le misure necessarie ad escludere, o attenuare (riducendo al minimo), i rischi oggetto dell'analisi di cui al punto precedente;
 - 1.4. stesura del Piano: in questa fase il PTPCT viene materialmente redatto dal RPCT.
2. Una volta redatto dal RPCT, il Piano deve essere approvato dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione. A seguito dell'approvazione, il PTPCT entra in vigore si provvede alla sua pubblicazione nella sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ordine a ciò deputata.
 3. L'arco temporale di riferimento del Piano è il triennio 2023, 2024 e 2025; le successive conferme annuali del PTPCT ai sensi della Delibera ANAC n. 777/2021 par. 2. lett. a), oppure le modifiche/integrazioni successive, anche annuali, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio ai sensi del comma precedente.

Art. 5 - Soggetti interni all'Ordine coinvolti nel PTPCT

1. I Soggetti coinvolti nel Piano sono i seguenti:
 - 1.1. Consiglio: tale organo approva il PTPCT e provvede a dare impulso alla sua attuazione, assicurando risorse umane e finanziarie idonee allo scopo. Il Consiglio, inoltre, recepisce le eventuali segnalazioni di eventi corruttivi o di malagestione ad opera del RPCT, accertandone la responsabilità e prendendo provvedimenti in merito. Il Consiglio ha i compiti seguenti:
 - 1.1.1. nomina il RPCT;
 - 1.1.2. approva e adotta il PTPCT;
 - 1.1.3. attua tutti i comportamenti finalizzati a prevenire fenomeni corruttivi e di malagestione;
 - 1.1.4. attua le necessarie misure, segnalate dal RPCT;
 - 1.1.5. si adopera per garantire il rispetto delle predisposizioni contenute nel Piano;
 - 1.1.6. esegue i procedimenti disciplinari.
 - 1.2. RPCT: ha i compiti indicati all'art. 2 che precede.
 - 1.3. Dipendenti (attualmente l'Ordine ne è sprovvisto). Essi sono tenuti a:
 - 1.3.1. adempiere alle disposizioni contenute nel Piano;
 - 1.3.2. attenersi scrupolosamente alle indicazioni/prescrizioni che il RPCT dovesse fornire loro;
 - 1.3.3. segnalare al RPCT il verificarsi di fenomeni corruttivi o di malagestione, anche se solo sotto forma di sospetto;
 - 1.3.4. segnalare qualora dovessero trovarsi in conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Art. 6 - Il concetto di "corruzione" rilevante per il PTPCT

1. Come puntualmente indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il concetto di "corruzione" rilevante ai fini della normativa anticorruzione e - di conseguenza - per il Piano, risulta molto più ampia di quella valevole in ambito penalistico, considerato quanto esposto testualmente in tale sede dall'ANAC: *"Pertanto, l'Autorità, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. Al termine "corruzione" è attribuito,*

dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo." (PNA 2019, p. 8).

2. Vengono perciò in rilievo le seguenti fattispecie delittuose, di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale:
 - 2.1. art. 314 co. 1 c.p. (peculato): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
 - 2.2. art. 316 co. 1 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
 - 2.3. art. 317 c.p. (concussione): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
 - 2.4. art. 318 c.p.: esso si verifica quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
 - 2.5. art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
 - 2.6. art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari): esso si verifica quando i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
 - 2.7. art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità): esso si verifica quando - salvo che il fatto costituisca più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
 - 2.8. art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio): esso si verifica quando l'incaricato di pubblico servizio commette uno dei reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.;
 - 2.9. art. 321 c.p. (reato commesso dal corruttore): esso stabilisce le pene a carico del soggetto corruttore, prevedendo che le pene per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
 - 2.10. art. 322 co. 1 c.p. (istigazione alla corruzione): esso si verifica quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
 - 2.11. art. 323 c.p. (abuso d'ufficio): esso si verifica quando - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
 - 2.12. art. 325 c.p. (utilizzo d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,

impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete;

- 2.13. art. 326 co. 1 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza;
 - 2.14. art. 328 co. 1 c.p. (rifiuto d'atti d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo;
 - 2.15. art. 328 co. 2 c.p. (omissione d'atti d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo;
 - 2.16. art. 331 co. 1 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità): esso si verifica quando il soggetto che, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, con aggravanti a carico dei capi, promotori od organizzatori della interruzione.
3. Infine, rilevano ai fini del Piano anche tutte quelle situazioni nelle quali, a prescindere dall'eventuale rilievo penalistico, si verifica la c.d. "malagestione", ossia una situazione di evidente malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso - per fini privati - delle funzioni attribuite all'Ordine oppure l'eventuale inquinamento dell'azione amministrativa ad opera di soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia che essa si sia rimasta allo stadio di tentativo.

Art. 7 - Individuazione delle aree di rischio, dei relativi processi/procedimenti a rischio, dei connessi possibili eventi rischiosi e delle pertinenti misure

1. Ai sensi di quanto indicato negli approfondimenti in materia di Ordini e Collegi professionali di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, si individuano le seguenti aree di rischio specifiche, con indicazione dei relativi processi a rischio, dei connessi possibili eventi rischiosi nonché delle pertinenti misure:
 - 1.1. area (specifica) formazione professionale continua ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. n) della L. n. 59/1994:
 - 1.1.1. processo di esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli Iscritti ad opera dell'Ordine;
 - 1.1.2. processo di organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine.Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:
 - 1.1.3. mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli Iscritti ad opera di Consiglieri dell'Ordine;
Impatto: medio (in quanto l'errata attribuzione di crediti formativi agli Iscritti potrebbe minare in modo consistente l'effettività della formazione professionale continua)
Probabilità: bassa (in quanto il Consiglio è costituito da sette membri, con evidente attività di "monitoraggio" e "controllo incrociato" in merito all'operato di ciascuno di essi, da parte degli altri)
 - 1.1.4. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte di Consiglieri dell'Ordine.
Impatto: basso (in quanto continuerebbero a sussistere, a garanzia dell'effettività della formazione professionale continua, gli eventi formativi organizzati da altri Ordini Regionali, dall'Ordine Nazionale oppure da enti/società terzi)
Probabilità: bassa (in quanto l'Ordine si caratterizza per una rilevante attenzione alla organizzazione/accreditamento di eventi formativi con

cadenza regolare, nonché per l'effettuazione di adeguata pubblicità sul sito web degli eventi organizzati da altri Ordini Regionali, dall'Ordine Nazionale oppure da enti/società terzi)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi:

- 1.1.5. controlli a campione sull'attribuzione agli Iscritti, successivamente allo svolgimento di un evento formativo, dei crediti, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva degli stessi Iscritti relativamente all'adempimento degli obblighi formativi di cui al Regolamento del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari del 21.11.2013;
- 1.1.6. pubblicazione - nel sito internet dell'Ordine - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti, secondo una calendarizzazione che dovrà prevedere eventi (organizzati dall'Ordine o da altri Ordini Regionali, dall'Ordine Nazionale oppure da enti/società terzi) con cadenza regolare, in modo da agevolare gli Iscritti nella fruizione della formazione professionale continua;
- 1.1.7. controlli a tappeto sui requisiti professionali dei soggetti chiamati a tenere gli eventi formativi organizzati dall'Ordine.

Scadenza per l'introduzione delle misure: già introdotte

- 1.2. area (specifica) liquidazione onorari in via amministrativa ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. f) della L. n. 59/1994:

- 1.2.1. procedimento di liquidazione onorari in via amministrativa;

Possibili eventi rischiosi connessi al procedimento di cui sopra:

- 1.2.2. incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
Impatto: medio (in quanto l'incertezza in merito ai criteri di quantificazione degli onorari professionali potrebbe causare un rilevante impatto per la collettività, il prestigio della categoria nonché per il corretto funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti professionali)
Probabilità: bassa (in quanto i Consiglieri dell'Ordine presentano elevata esperienza nella gestione di questa attività, conoscendo al meglio le condizioni di mercato e la casistica pregressa affrontata)
- 1.2.3. effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse dell'Iscritto;
Impatto: medio (in quanto favorire l'interesse di un singolo Iscritto comporterebbe un relevantissimo pregiudizio per il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ordine, per il prestigio della categoria nonché per il corretto funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti professionali)
Probabilità: bassa (in quanto i Consiglieri dell'Ordine presentano specchiata e riconosciuta condotta professionale e personale)
- 1.2.4. valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale;
Impatto: medio (in quanto l'erronea valutazione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza potrebbe causare un rilevante impatto per la collettività, sotto forma di errata liquidazione dei compensi, nonché per il corretto funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti professionali)
Probabilità: bassa (in quanto i Consiglieri dell'Ordine presentano elevata esperienza nella gestione di questa attività, conoscendo al meglio le condizioni di mercato e la casistica pregressa affrontata)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi:

- 1.2.5. verrà introdotto un regolamento interno per la corretta gestione del procedimento di liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- 1.2.6. il regolamento di cui sopra prevederà la rotazione dei soggetti che istruiscono le domande, ad oggi comunque già applicata;

- 1.2.7. il regolamento di cui sopra prevederà la creazione di un vero e proprio archivio delle richieste di liquidazione e delle quantificazioni risultanti, per elaborare parametri il più possibile oggettivi sui quali basare le successive liquidazioni.

Scadenza per l'introduzione del regolamento: 31.05.2024

- 1.3. area (generale) affidamenti incarichi a consulenti e/o Enti/aziende esterne per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Ordine:

- 1.3.1. procedimento selezione del fornitore ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
1.3.2. procedimento di gestione del rapporto contrattuale stipulato con il fornitore;
1.3.3. procedimento di adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 36/2023;

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- 1.3.4. errata individuazione del fabbisogno di beni e/o servizi da parte dell'Ordine;

Impatto: medio (in quanto l'errata individuazione del fabbisogno comporterebbe o l'acquisto di beni o la fruizione di servizi, da parte dell'Ordine, in misura inferiore rispetto al necessario; in alternativa comporterebbe una ipotesi di danno erariale);

Probabilità: bassa (in quanto il ricorso a fornitori esterni è limitato e, al contempo, tiene conto dello storico degli acquisti operati dall'Ordine negli anni, oltre a comportare sempre una valutazione preventiva - nella stesura del capitolato - ad opera del Consiglio)

- 1.3.5. irregolarità o fenomeni corruttivi nella scelta del fornitore;

Impatto: elevato (in quanto si verificherebbe un'ipotesi di gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)

Probabilità: bassa (in quanto il Consiglio è costituito da sette membri, con evidente attività di "monitoraggio" e "controllo incrociato" in merito all'operato di ciascuno di essi, da parte degli altri)

- 1.3.6. errori nella verifica del rispetto, da parte del fornitore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la ricezione del pagamento dei pagamenti da parte della PA;

Impatto: elevato (in quanto si verificherebbe un'ipotesi di pagamento in violazione della vigente normativa)

Probabilità: bassa (in quanto il Tesoriere e il Segretario dell'ordine hanno comprovata esperienza nello svolgimento del loro incarico)

- 1.3.7. errori nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 36/2023 con lesione della riservatezza degli interessati;

Impatto: medio (in quanto gli errori avrebbero presumibilmente ad oggetto atti/documenti non contenenti dati particolari degli interessati);

Probabilità: bassa (in quanto è stato stipulato un contratto con il Responsabile Protezione Dati che prevede anche l'erogazione di consulenza in materia, oltre ad essere stata svolta attività di sensibilizzazione sui Consiglieri coinvolti tesa a sollecitare la formulazione di quesiti al consulente)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi:

- 1.3.8. adozione, da parte dell'Ordine, del criterio di valutazione delle offerte costituito dalla comparazione di più preventivi, richiesti a consulenti/Enti/aziende di comprovata esperienza oppure a seguito di esperimento di procedura di manifestazione di interesse (o similare);

- 1.3.9. adozione della procedura di approvazione dell'Offerta ad opera del Consiglio;

- 1.3.10. adozione di una procedura di verifica della regolarità contributiva del fornitore (mediante verifica del DURC) prima della effettuazione dei pagamenti;
 - 1.3.11. rispetto dei necessari criteri di rotazione dei fornitori ai sensi della vigente normativa e delle linee guida ANAC;
 - 1.3.12. stipulazione, per la verifica del rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e - al contempo - di tutela dei dati personali, di contratto per la nomina del Responsabile Protezione Dati esterno, con connessa erogazione di consulenza in materia di privacy, trasparenza, accesso agli atti e anticorruzione;
 - 1.3.13. procedimento di consultazione del Responsabile Protezione Dati per ottenere chiarimenti in materia di contemperamento tra obblighi di pubblicazione per trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
- Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte
- 1.4. area affidamento incarichi interni all'Ordine:
 - 1.4.1. procedimento di designazione degli incaricati tra i Consiglieri;
Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:
 - 1.4.2. individuazione di un soggetto privo delle necessarie competenze;
Impatto: rilevante (in quanto le relative funzioni verrebbero esercitate da un soggetto privo delle necessarie competenze, con rischio di episodi di malagestione e/o di violazione di norme vigenti nell'esercizio della relativa funzione)
Probabilità: bassa (in quanto il Presidente dell'Ordine provvede a valutazione puntuale del CV dei candidati alla carica, prima di procedere con l'assegnazione)
- Misure di prevenzione degli eventi rischiosi
- 1.4.3. la procedura per l'assegnazione delle cariche prevede che il Presidente dell'Ordine provveda a valutazione puntuale del CV dei candidati, prima di procedere con l'assegnazione;
- Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte
- 1.5. area (generale) acquisizione e gestione del personale: attualmente esclusa, in quanto l'Ordine non ha dipendenti e non prevede di assumerne a breve;
 - 1.6. area provvedimenti amministrativi verso gli Iscritti (iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo):
 - 1.6.1. Procedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo dei Tecnologi Alimentari;
Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:
 - 1.6.2. irregolarità o fenomeni corruttivi nelle operazioni di iscrizione, trasferimento o cancellazione;
Impatto: elevato (in quanto comporterebbe pregiudizio per l'Iscritto oppure il verificarsi di una gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto i presupposti per l'iscrizione, il trasferimento o la cancellazione dall'Albo sono previsti dalla vigente normativa; inoltre in quanto il Consiglio è costituito da sette membri, con evidente attività di "monitoraggio" e "controllo incrociato" in merito all'operato di ciascuno di essi, da parte degli altri)
- Misure di prevenzione degli eventi rischiosi
- 1.6.3. regolamentazione dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo ad opera della vigente normativa;
 - 1.6.4. procedimento di votazione in consiglio di iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo.
- Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte
- 1.7. area provvedimenti amministrativi di riscossione del pagamento quote dagli Iscritti e di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti:

- 1.7.1. procedimento di riscossione del pagamento quote dagli Iscritti;
- 1.7.2. procedimento di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti;

Possibili eventi rischiosi connessi ai processi di cui sopra:

- 1.7.3. indebito trattenimento delle quote (peculato o altro reato);
Impatto: elevato (in quanto priverebbe l'Ordine delle risorse necessarie al suo stesso funzionamento, oltre a costituirsi di una gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto l'Ordine adotta modalità di pagamento telematico, senza uso di contanti)
- 1.7.4. irregolarità o fenomeni corruttivi nelle operazioni di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti;
elevato (in quanto costituirebbe una gravissima violazione della vigente normativa anticorruzione e del PTPCT, oltre che reato)
Probabilità: bassa (in quanto le procedure per l'effettuazione delle operazioni di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti sono disciplinate dalla vigente normativa)

Misure di prevenzione degli eventi rischiosi

- 1.7.5. uso di modalità di pagamento telematiche;
- 1.7.6. regolamentazione dei procedimenti di verifica dell'assolvimento degli obblighi non di natura deontologica da parte degli Iscritti ad opera della vigente normativa.

Scadenza per l'introduzione del regolamento: già introdotte

Art. 8 - Segnalazione illeciti (*Whistleblowing*)

1. L'art. 1 co. 51 della L. n. 190/2012 ha introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001 l'art. 54-bis, in forza del quale è stata introdotta una particolare tutela a favore del dipendente che segnali un atto illecito, a ulteriore prevenzione della corruzione e - più in generale - del verificarsi di condotte delittuose all'interno della Pubblica Amministrazione. Tale norma è stata successivamente abrogata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 24/2023.
2. Successivamente è intervenuto il D.Lgs. n. 24/2023 che ha dettato una disciplina organica ed uniforme del whistleblowing sia nel settore pubblico che in quello privato (art. 3).
3. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2023, soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. Ai sensi dell'art. 4 co. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del RPCT affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.
5. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2024, all'atto di una segnalazione interna, il RPCT svolge le seguenti attività:

6. rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 gg. dalla data di ricezione;
7. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedergli, se necessario, integrazioni;
8. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
9. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 gg. dalla presentazione della segnalazione;
10. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'Ente. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui al presente punto anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
11. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2024, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
12. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
13. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
14. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
15. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
16. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 gg. dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
17. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante (ossia l'interessato) e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E' dato avviso alla persona segnalante mediante

comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nei casi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle ulteriori informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le Autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dall'art. 5 co. 1 e co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

18. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023, ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti deve essere effettuato a norma de Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice privacy) e del D.Lgs. n. 51/2018. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies Codice privacy. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 GDPR o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR o dell'articolo 11 del citato D.Lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
19. L'Ordine, come previsto dalla vigente normativa, si è dotato di apposita modulistica per le segnalazioni di cui sopra.

Sezione 2 - Trasparenza

Art. 9 - La sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine

1. Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione costituiscono strumenti atti a prevenire la condotta corruttiva oppure di malagestione, in quanto consentono il controllo sociale sull'operato dell'Ordine.
2. La struttura della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine, realizzata sulla base dell'Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013, con le semplificazioni di cui alla Delibera ANAC 777/2021 del 24.11.2021, è la seguente:

1. Disposizioni generali
 - 1.1. Atti generali
 - 1.1.1. Statuto dell'Ente
 - 1.1.2. Legislazione in materia di Ordini e Collegi professionale
 - 1.1.3. Regolamenti
 - 1.1.4. Codice deontologico
 - 1.1.5. Codice di comportamento
2. Organizzazione dell'Ente
 - 2.1. Consiglio dell'Ordine
 - 2.2. Consiglio di disciplina
 - 2.3. Articolazione degli uffici
 - 2.3.1. Organigramma
 - 2.3.2. Orari di apertura
 - 2.3.3. Uffici con indicazione contatti (telefono + posta elettronica)
3. Consulenti e collaboratori
 - 3.1. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
4. Personale
 - 4.1. Dotazione organica
 - 4.1.1. Costo annuale del personale
 - 4.1.2. Personale a tempo indeterminato
 - 4.1.2.1. Costo personale a tempo indeterminato
 - 4.1.2.2. Tassi di assenza
 - 4.1.3. Personale non a tempo indeterminato
 - 4.1.3.1. Costo personale a tempo indeterminato

- 4.1.3.2. Tassi di assenza
- 4.2. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- 4.3. Contrattazione collettiva
- 4.4. Contrattazione integrativa
- 5. Bandi di concorso
 - 5.1. Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Ordine
 - 5.2. Criteri di valutazione della Commissione
 - 5.3. Tracce delle prove scritte
 - 5.4. Graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
- 6. Enti controllati
 - 6.1. Società partecipate
 - 6.2. Enti pubblici vigilati, enti controllati
- 7. Attività e procedimenti
 - 7.1. Tipologia di procedimento
- 8. Provvedimenti
 - 8.1. Provvedimenti degli organi di indirizzo
- 9. Bandi di gara e contratti
 - 9.1. Informazioni sulle singole procedure
- 10. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
 - 10.1. Atti di concessione
- 11. Bilanci
 - 11.1. Rendiconto finanziario
 - 11.2. Relazione Tesoriere Assemblea
 - 11.3. Relazione Revisore dei conti
 - 11.4. Relazione presidente Assemblea
- 12. Beni immobili e gestione patrimonio
 - 12.1. Patrimonio immobiliare
 - 12.2. Canoni di locazione o affitto
- 13. Controlli e rilievi sull'amministrazione
 - 13.1. Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati
 - 13.1.1. Attestazione dell'OIV di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
 - 13.1.2. Scheda di sintesi
 - 13.1.3. Griglia di rivelazione
 - 13.1.4. Nota di contestazione ANAC
 - 13.2. Organi di revisione amministrativa e contabile
- 14. Pagamenti dell'amministrazione
 - 14.1. Dati sui pagamenti
 - 14.2. Indicatore di tempestività dei pagamenti
 - 14.3. Pagamenti informatici
- 15. Interventi straordinari e di emergenza
- 16. Altri contenuti
 - 16.1. Prevenzione corruzione e trasparenza
 - 16.1.1. PTPCT
 - 16.1.2. Relazione RPCT
 - 16.2. Accesso civico c.d. "semplice" ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 - 16.3. Accesso civico c.d. "generalizzato" ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 - 16.4. Accesso agli atti c.d. "documentale" ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
 - 16.5. Registro degli accessi

Art. 10 - I compiti dell'Ordine in materia di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 l'Ordine:
 - 1.1. garantisce ed assicura la qualità delle informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web in adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - 1.1.1. integrità;
 - 1.1.2. costante aggiornamento;
 - 1.1.3. completezza;
 - 1.1.4. tempestività;
 - 1.1.5. semplicità di consultazione;
 - 1.1.6. comprensibilità;
 - 1.1.7. omogeneità;

- 1.1.8. facile accessibilità;
delle informazioni.
- 1.2. garantisce che l'adempimento degli obblighi di pubblicazione per trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 avvenga sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 e 4 del medesimo Decreto;
- 1.3. garantisce ed assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali detenuti nei propri archivi, con indicazione della loro provenienza e disciplina della loro riutilizzabilità.

Art. 11 - Modalità di pubblicazione

1. Il RPCT, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione per trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, è tenuto a consultare il Responsabile per la Protezione dei Dati personali dell'Ordine ogniqualvolta sorgano dubbi in merito alle concrete modalità per la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e - in particolare - in merito agli accorgimenti da adottare, all'atto della pubblicazione, per raggiungere il necessario temperamento tra le esigenze di trasparenza e di riservatezza dei soggetti i cui dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione.

Art. 12 - L'accesso civico c.d. semplice

1. L'accesso civico c.d. semplice è esercitabile a fronte dell'inadempimento in cui dovesse incorrere l'Ordine rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 oppure nei casi i cui la pubblicazione di documenti e atti amministrativi, nonché di dati e informazioni inerenti all'attività svolta oggetto di pubblicazione obbligatoria sia stata operata in modo incompleto, inesatto e non conforme ai requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile.
2. Il diritto di accesso civico c.d. semplice - come previsto dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 - è riconosciuto a chiunque, senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse come quello indicato all'art. 22 co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.
3. Le istanze di accesso civico c.d. semplice possono essere trasmesse dal soggetto istante per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005.
4. L'istanza di accesso civico c.d. semplice deve contenere le complete generalità del soggetto istante con i relativi recapiti, numeri di telefono e indirizzo e-mail, oltre a identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza è indirizzata al RPCT.
5. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Il procedimento di accesso civico c.d. semplice si conclude, in caso di accoglimento dell'istanza, con la pubblicazione alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e con la contestuale comunicazione all'istante dell'avvenuta pubblicazione, mediante indicazione anche del relativo collegamento ipertestuale.

Art. 13 - La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023

1. Come rilevato dall'aggiornamento 2023 al PNA 2022-2024, la disciplina in materia di obblighi di pubblicazione nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è oggi da ricercare all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 07/07/2023 (art. 229, co. 2).
2. In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:
 - 2.1. che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

- 2.2. che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 - 2.3. la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
 - 2.4. che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuavano ad applicarsi fino al 31/12/2023;
 - 2.5. che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 01/07/2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.
3. A integrazione del quadro normativo di cui sopra ANAC ha richiamato i suoi provvedimenti che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 01/01/2024:
 - 3.1. la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera - come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
 - 3.2. la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e relativo allegato 1). La delibera - come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.
 4. In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 ANAC ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:
 - 4.1. con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
 - 4.2. con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e

dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- 4.3. con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.